

Il fermo per uso personale di sostanze stupefacenti (art 75 DPR 309/90)

Art 75 DPR 309/90 e successive modificazioni.

ILLECITO AMMINISTRATIVO:

DETEZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALE IN QUANTITA' PARI O INFERIORI AL LIMITE FISSATO PER LEGGE E IN CIRCOSTANZE CHE NON APPAIONO LEGATE AL REATO DI SPACCIO

Cosa succede?

al momento del fermo:

- (se la persona ha a disposizione un'auto anche non sua) – RITIRO della PATENTE per 1 mese
- (se la persona ha a disposizione un ciclomotore) – RITIRO della PATENTE e del CERTIFICATO di idoneità tecnica del mezzo ciclomotore e FERMO AMMINISTRATIVO del ciclomotore per 1 mese.

In ogni caso le forze dell'ordine inviano alla Prefettura un verbale che è anche sottoscritto dalla persona fermata. Al domicilio vengono anche inviate le analisi della sostanza.

Entro 30 gg è possibile inviare scritti difensivi al Prefetto e chiedere un'audizione.

Successivamente:

la persona viene convocata ad un COLLOQUIO IN PREFETTURA.

Quando si riceve la convocazione è possibile ricorrere entro 10 giorni al Giudice di Pace.

Il colloquio si tiene davanti ad un'Assistente Sociale che valuta la situazione e invia al Prefetto una relazione.

In caso di minorenni vengono convocati anche i genitori.

LA PERSONA PUO'ANCHE ESSERE INVITATA A D EFFETTUARE UN PROGRAMMA PRESSO UN SERT O ALTRA STRUTTURA ACCREDITATA: IL PROGRAMMA NON SOSPENDE DALL'INIZIO LA SANZIONE; ESSA PERO' PUO' ESSERE REVOCATA SUCCESSIVAMENTE SE IL PROGRAMMA SI E' CONCLUSO POSITIVAMENTE.

Nei mesi successivi al colloquio a discrezione del Prefetto si può ricevere:

- L'AMMONIZIONE A NON FARE PIU' USO DI SOSTANZE (solo in casi molto lievi e alla prima segnalazione)

oppure

- SOSPENSIONE PATENTE e/o CARTA D'IDENTITA'/PERMESSO DI SOGGIORNO e/o PASSAPORTO e/o PORTO D'ARMI SANZIONE

– per cannabis e farmaci non prescritti: per un periodo da UNO a TRE MESI

– per tutte le altre droghe e barbiturici non prescritti: da DUE MESI a UN ANNO

Dopo la decisione del Prefetto:

Il provvedimento della sanzione viene inviato alla Questura che può applicare l'art 75 bis :

La persona che è stata sanzionata per più segnalazioni oppure chi è stata stato sanzionato per 1 segnalazione ed ha avuto condanne penali anche non definitive o ha avuto sospensione della patente per violazione del codice della strada.

PUO' essere sottoposta dalla questura (per un periodo massimo di 4 anni) a:

- Obbligo di firma
- Obbligo di dimora in certi orari
- Divieto di frequentare certi locali pubblici o di allontanarsi dal comune di residenza
- Obbligo di comparire in Uffici di polizia negli orari di entrata- uscita delle scuole
- Divieto di condurre veicoli a motore.

La persona può inviare:

- una memoria alla Questura per chiedere la modifica delle misure (entro 10 giorni dalla prima comunicazione)
- una memoria al Giudice di Pace per chiedere la modifica delle misure (entro 48 ore dalla convalida)
- un ricorso al Giudice di Pace dopo la conferma delle misure.

Le misure vengono revocate se la persona ha effettuato il programma con esito positivo.